



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 12 del 10-03-2017

Il Commissario Straordinario

PREMESSO che:

- la tutela e la salvaguardia dei rapporti sociali costituiscono valori importanti per la comunità locale;
- il Comune di Frascati è da tanti anni impegnato, con impiego di notevoli risorse finanziarie, a dare soluzione alle problematiche connesse alle fragilità sociali;
- il Comune di Frascati, caratterizzandosi sempre più come città della solidarietà e dell'accoglienza, in collaborazione con la Diocesi di Frascati, la Caritas locale, i gruppi volontari, favorisce la necessaria assistenza e accoglienza alle persone indigenti, così come da ultimo evidenziato con le deliberazioni commissariali n. 149 del 15.10.2015, n. 19 del 17.2.2017 e n. 21 del 27.2.2017 riguardanti rispettivamente: l'assegnazione dei locali alla Coop. Sociale Tuscolane di Solidarietà Arcobaleno per la Casa della Pace e dell'Intercultura; alla Caritas diocesana; e l'adesione al programma SPRAR;

CONSIDERATO che:

- vengono registrate situazioni di disagio provocato da persone dedite all'accattonaggio nell'area urbana che potrebbero incrementarsi con le prossime stagioni più calde;
- il fenomeno dell'accattonaggio costituisce un elemento degradante nel contesto sociale che caratterizza la vita della comunità;
- il fenomeno dell'accattonaggio spesso cela storie di sfruttamento e di emarginazione con impiego di minori e disabili;
- la presenza di persone dedite all'accattonaggio, soprattutto se molesto, crea nella comunità la percezione di assenza di sicurezza;

RITENUTO, pertanto, doveroso e urgente intervenire a tutela della collettività e, nel contempo, a sostegno delle persone disagiate costrette a mendicare, con impiego di minori e disabili, e porre in essere azioni efficaci a salvaguardia della dignità umana e sottrarre queste persone da un eventuale sfruttamento da parte di soggetti senza scrupoli che potrebbero approfittarne lucrando su tale disagio;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO, in particolare, il vigente comma 4bis del predetto art. 54, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, attualmente in corso di conversione parlamentare;

VISTA la Legge 24.7.2008, n. 125;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa al Prefetto di Roma;

ORDINA

con effetto immediato e fino al 30 ottobre 2017, il divieto di accattonaggio, con minori e disabili, in tutto il territorio comunale, ed in particolare:

nelle aree prospicienti la Cattedrale in Piazza San Pietro e agli altri luoghi di culto;

davanti agli ingressi degli esercizi commerciali e pubblici esercizi;

davanti agli uffici pubblici e agli istituti bancari, compresi gli sportelli di erogazione di denaro;

nei pressi delle casse anche automatiche di aree di sosta o parcheggi e di parcometri;

nelle intersezioni stradali.

La Polizia Locale, qualora accerti la presenza di persone dedite all'accattonaggio, provvederà alla loro identificazione segnalando gli identificati ai Servizi Sociali del Comune di Frascati nonché alle Autorità competenti

La violazione della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 650 del c.p.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Frascati;

- Eseguita dal Corpo di Polizia Municipale di Frascati e da chiunque altro spetti farla osservare; Trasmessa;

Alla Prefettura di Roma;

Al Commissariato di P.S di Frascati;

Al Comando Provinciale Carabinieri di Frascati;

Al Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Frascati;

Alla Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Frascati.

Avverso la presente ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione potrà essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività secondo quanto previsto dall'art. 20, co. 3, della Legge 689/1981.

Il Commissario Straordinario
Dott. Strati Bruno

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate